**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 23 aprile 2013, in Bergamo

**Tra**

Le seguenti Aziende,

* UNIONE DI BANCHE ITALIANE, d’ora in poi, per brevità denominata solo “UBI Banca”
* CENTROBANCA

**e**

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19/1/2012, formata dalla seguente Organizzazione Sindacale, rappresentata dalla Segreteria dell’Organo di Coordinamento e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

* UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA

d’ora in poi denominata *“O.S.”*

**Premesso che**

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede la fusione per incorporazione di *Centrobanca* in *UBI Banca*. L’operazione in oggetto, già preannunciata anche con lettera informativa dello scorso 28 agosto 2012, si inserisce nel piano di semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo e rientra nell’ambito degli interventi da realizzare trasversalmente su tutto il Gruppo per il conseguimento del necessario contenimento del complessivo costo del lavoro, altrimenti non più sostenibile alla luce del contesto economico di riferimento e degli attuali livelli di redditività.
2. In relazione a quanto sopra, con lettera del 28 febbraio 2013, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle *OO.SS*. l’informativa prevista dall’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante la programmata fusione per incorporazione di *Centrobanca* in *UBI Banca*, dando così avvio alle procedure previste dalle normative appena citate.
3. Su richiesta delle *OO.SS*., si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle *Aziende* e quella delle *OO.SS.* si succedevano dal 14 marzo 2013 sino alla data del presente Accordo.
4. Le Parti si danno atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto, in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell’informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;

**tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art.1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Sezione I**

*Normativa* *per i Dipendenti Centrobanca che passeranno a UBI Banca per effetto della fusione per incorporazione oggetto del presente Accordo*

**Art. 2**

***Rapporti di lavoro in corso***

1. I rapporti di lavoro dei Dipendenti di *Centrobanca*, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell’operazione, proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con *UBI Banca*, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti e dei patti individuali; pertanto, il servizio che sarà prestato presso *UBI Banca* sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso *Centrobanca*, ivi compresi i periodi effettuati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, purché di durata superiore a 6 mesi continuativi presso aziende del Gruppo, in coerenza con quanto previsto nella normativa aziendale vigente in *UBI Banca*.
2. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di *Centrobanca*, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a *UBI Banca*.
3. Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione, *UBI Banca* subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società incorporata nei confronti del Personale interessato dalla fusione.
4. *UBI Banca* riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall’incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l’aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo.

**Art. 3**

**Pari opportunità e trattamenti delle Risorse**

1. *UBI Banca* riconoscerà a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.
2. Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie del passaggio, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

**Art. 4**

**Previdenza complementare**

Le Parti condividono l’opportunità di procedere - sulla base anche delle indicazioni e degli obiettivi espressi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) - alla ottimizzazione delle forme di previdenza operative in *Centrobanca*, secondo criteri e modalità che saranno definiti con accordo tra le Parti.

**Art. 5**

**Assistenza Sanitaria e Polizze assicurative**

Relativamente alle forme di assistenza sanitaria e alle polizze infortuni professionali ed extra-professionali, i Dipendenti destinati a passare a UBI Banca in virtù dell’operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2013, la copertura attualmente in essere presso *Centrobanca*; a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle Risorse di cui sopra saranno applicate la forma di assistenza sanitaria e le polizze della specie in essere per i Dipendenti di UBI Banca.

Per ciò che concerne la copertura assicurativa Temporanea Caso Morte, i Dipendenti che beneficiano attualmente della stessa in quanto iscritti al Fondo UBI/BPB manterranno, fino al 31/12/2013, la copertura assicurativa in essere, alle medesime condizioni attualmente vigenti; con decorrenza dal 1° gennaio 2014, alle suddette Risorse saranno applicate le previsioni della specie in essere per i Dipendenti di UBI Banca.

A favore di tutte le altre risorse interessate dall’operazione di fusione per incorporazione, le previsioni della predetta polizza assicurativa Temporanea Caso Morte, in essere per i Dipendenti di UBI Banca, saranno applicate con decorrenza dalla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria.

**Art. 6**

**Premio Aziendale**

*UBI Banca* terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all’intero esercizio 2012, secondo i tempi, i criteri e le misure che saranno previsti presso *UBI Banca* dall’apposito accordo sul Premio aziendale sottoscritto tra le Parti.

**Art. 7**

**Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti e provvidenze per motivi di studio**

1. Il Personale in esame sarà destinatario degli istituti in oggetto la cui erogazione presso *UBI Banca* avverrà in data successiva a quella del passaggio dei lavoratori stessi da *Centrobanca* a *UBI Banca*.
2. Per quanto concerne gli eventuali contributi e provvidenze della stessa specie previsti dalla contrattazione aziendale di *Centrobanca*, ai lavoratori in esame sarà riconosciuto il diritto all’erogazione degli stessi secondo le previsioni in vigore presso *UBI Banca* a condizione che non abbiano già percepito, nel medesimo esercizio, analoga erogazione presso *Centrobanca*.

**Sezione II**

*Ricadute sul Personale*

**Art. 8**

**Mobilità Infragruppo**

1. L’operazione di incorporazione in argomento comporta una eccedenza di organico, secondo quanto già comunicato nella lettera informativa di cui al punto 2 delle premesse al presente accordo.
2. Si conviene che per la gestione delle eccedenze in esame - fermo restando quanto indicato nella lettera informativa di cui al punto 2 delle premesse nella parte relativa all’applicazione delle specifiche previsioni contenute negli accordi sindacali sottoscritti a livello di Gruppo - si farà ricorso alla mobilità infragruppo, prevedendo l’utilizzo, tra gli strumenti previsti dal vigente CCNL, degli istituti del distacco e del passaggio tra le società del Gruppo, in particolare:
3. *Distacchi*

Per quanto riguarda i distacchi derivanti dall’operazione oggetto del presente Accordo, si intendono ad ogni effetto richiamate le previsioni di cui alla analoga sezione dell’art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07.

1. *Cessioni individuali del contratto di lavoro*

Previo accordo tra le aziende e i singoli lavoratori interessati, si potrà procedere al passaggio volontario del contratto di lavoro da UBI ad altra Società del Gruppo.

In particolare tale passaggio individuale potrà essere attuato senza che la distinzione giuridica tra aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale. Fermo restando che il lavoratore conserverà nella nuova azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, quest’ultima riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il dipendente beneficiava nell’Azienda precedente.

UBI Banca si adopererà affinché le aziende interessate diano attuazione alle previsioni di cui all’art. 3, punto 3 del Protocollo di intesa Sindacale del 20 maggio 2010.

1. *Mobilità Territoriale*

A favore del personale in forza alla data di stipula del presente Accordo presso *Centrobanca* (forza lavoro) che, in relazione all’operazione in oggetto, sarà interessato da processi di mobilità territoriale, viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità medesima, anche adottando soluzioni che pongano attenzione alle particolari situazioni personali e familiari degli interessati.

1. Fermo quanto previsto al precedente punto 5, le Aziende si impegnano, fatte salve le previsioni migliorative del CCNL, a non disporre il trasferimento del Lavoratore ad oltre 75 km di distanza dalla sua residenza senza il consenso dell’interessato – ad eccezione dei trasferimenti disposti da unità operative di Milano a unità operative di Bergamo o Brescia - salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio.

I Dipendenti in part time non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 50 km A/R tra il luogo di lavoro e la residenza dell’interessato.

**Art. 9**

**Principi per la riallocazione del Personale**

1. Fermo restando quanto già comunicato nella lettera informativa sopracitata e richiamato al punto 2 del precedente articolo, per il personale interessato a passaggi di riqualificazione e ricollocazione professionale *UBI Banca* si impegna a:

* contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per cogliere le opportunità di crescita e di valorizzazione delle professionalità connesse ai cambiamenti;
* privilegiare l’attribuzione di nuovi compiti e mansioni consoni alle specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni e residenze, mediante soluzioni che consentano l’individuazione, ove possibile, di attività idonee a valorizzare le peculiari conoscenze e/o competenze professionali, anche in ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Banche.

1. Le peculiari situazioni personali e familiari – con particolare riferimento agli eventuali destinatari delle previsioni di cui alla l.104/1992, nonché alle risorse con contratto a tempo parziale – saranno valutate con la massima attenzione.

\*\*\*

1. Le Aziende effettueranno colloqui gestionali con il Personale interessato dall’operazione in esame, anche al fine di valutare gli aspetti connessi all’attribuzione di nuovi compiti e mansioni, ivi compresi quelli attinenti ai piani ferie.

**Art. 10**

**Formazione e riqualificazione professionale**

1. Nell’ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente in *Centrobanca*, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione per tutto il personale, con particolare attenzione a quello interessato dai processi di riqualificazione professionale oggetto della manovra cui il presente accordo si riferisce, nonché per le risorse che saranno chiamate ad operare su un diverso sistema informativo.
2. Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti principali criteri guida:

* definizione di percorsi di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ove richiesto dalla natura del cambiamento del ruolo, secondo criteri di modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
* programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale, prioritariamente preventiva - ove richiesto dalla tipologia di riqualificazione - per facilitare il raggiungimento dell’autonomia nell’esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
* periodi di affiancamento operativo per acquisire e consolidare le conoscenze necessarie per l’espletamento delle nuove attività.

1. Gli interventi formativi si collocano nell’ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.

Le Parti si danno atto che sono state regolarmente espletate le procedure contrattuali previste per la valutazione congiunta dei processi di formazione e dichiarano pertanto che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché le aziende presentino, in forza dell’Accordo odierno, istanza di accesso ai finanziamenti di cui ai bandi del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) – Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni – previa sottoscrizione dei relativi accordi aziendali ove previsti – nonché di cui all’art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del personale.

**Art. 11**

**Rapporti bancari dei Dipendenti**

I contratti di mutuo e/o prestito - già in essere, istruiti, deliberati e in attesa di erogazione alla data del presente accordo - proseguiranno in durata, indicizzazioni e per tutte le altre condizioni tempo per tempo in essere, compatibilmente con le previsioni dell’atto pubblico, fino alla scadenza degli stessi.

**Art. 12**

**Incontri di verifica**

Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo.

**Art. 13**

**Disposizioni finali**

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l’espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL**.**

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*CENTROBANCA Spa*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA